

Interventi didattico - educativi **in applicazione del DM 80/2007, dell'OM 92/2007 e del DPR 122/09**

documento approvato dal Collegio Docenti in data 8 settembre 2021

Il DM 80/2007, l'OM 92/2007 e il DPR 122/09 regolano le modalità e i percorsi degli interventi didattico - educativi finalizzati al potenziamento, al sostegno didattico e al recupero sia in corso d'anno che al termine dello stesso anno scolastico.

Il DM 80/2007 definisce due diversi ambiti per le attività finalizzate al recupero: il primo riguarda gli interventi promossi nel corso dell'anno scolastico; il secondo riguarda le modalità degli interventi previsti dopo lo scrutinio finale, escluso l'ultimo anno del corso di studi, e le verifiche di efficacia dell'intervento stesso, da effettuarsi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo in vista della definitiva ammissione o non ammissione alla classe successiva.

Come previsto, in attuazione delle linee fondamentali del PEI e del PTOF, dal documento del Collegio Docenti sui *"Criteri generali del processo valutativo degli studenti della scuola secondaria di secondo grado"*, le iniziative volte al potenziamento, al sostegno e recupero del percorso didattico degli studenti costituiscono elemento caratterizzante la pedagogia della scuola salesiana.

Interventi didattico - educativi previsti nel corso dell'anno scolastico

(ottobre - giugno)

Le attività di sostegno e di recupero, come previsto dal DM n. 42/2007, costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell'offerta formativa. Le istituzioni scolastiche sono tenute comunque a organizzare, subito dopo gli scrutini intermedi, interventi didattico-educativi di recupero per gli studenti che in quella sede abbiano presentato insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate. (cfr art. 1 DM 80/2007)

1. Attività d'inizio anno

Per le classi prime, si sostanziano nell'acquisizione e consolidamento di specifiche metodologie di studio; tali interventi sono attivati secondo le linee guida previste dal PTOF. Per le classi successive alla prima, si prevedono interventi inquadrati all'interno dell'articolazione dell'attività didattica ordinaria finalizzati al recupero dei prerequisiti minimi in caso di prova iniziale con esiti insufficienti.

Interventi per l'integrazione

Si possono attivare sin dall'inizio dell'anno scolastico appositi moduli finalizzati al pieno inserimento di alunni provenienti da altre scuole o da corsi di studio che non contemplino discipline previste dal curriculum in ingresso, o di studenti provenienti da paesi stranieri o rientranti da esperienze di studio all'estero.

2. Interventi didattico-educativi di sostegno allo studio

A partire dall'inizio dell'anno (ottobre) per ogni disciplina sono attivati sportelli per rispondere all'esigenza di affrontare difficoltà di apprendimento o lacune puntuali. Tali attività si realizzano attraverso disponibilità pomeridiane da parte dei docenti di tutte le aree disciplinari secondo un apposito calendario definito annualmente dalla scuola.

A partire dal mese di gennaio eventuali sportelli potranno essere sospesi per soddisfare le esigenze dei corsi di recupero pomeridiani.



3. Interventi didattico-educativi di recupero

Gli interventi didattico-educativi di recupero vengono formalizzati e attivati in sede di scrutinio trimestrale o intermedio nel pentamestre, sono comunicati per iscritto tramite il registro elettronico dal Coordinatore delle attività didattiche agli studenti e alle famiglie.

L'efficacia di tali interventi deve essere valutata attraverso apposite prove di verifica (orali o scritte) somministrate al termine del periodo di recupero o attraverso le normali verifiche curricolari della disciplina.

Le attività di recupero si realizzano tramite le seguenti tipologie di intervento:

- I. Studio personale guidato
Il docente deve definire per ciascuno studente un percorso di attività, comprensivo di consegne o materiali di lavoro, prescrizioni di esercitazioni e ogni altra indicazione di supporto. Il ricorso a questa modalità è scelta prioritaria nei casi in cui le difficoltà riscontrate siano da imputare palesemente a impegno personale assente o fortemente inadeguato.
- II. Interventi in itinere
Si svolgono in orario curricolare attraverso la strutturazione di attività diversificate per gruppi di alunni accomunati da bisogni omologhi, prevedendo nel contempo attività di consolidamento o potenziamento per gli studenti non coinvolti nell'attività di recupero. Possono anche prevedere il coinvolgimento degli studenti che hanno raggiunto buoni livelli di competenza con ruolo di supporto o tutoraggio (a titolo di esempio: correzione in classe della verifica scritta; esercitazioni in classe in previsione di verifiche; diversificazione del lavoro didattico personale per gruppi di livello; assegnazione di esercitazioni didattiche personalizzate)
- III. Corsi di recupero pomeridiani strutturati
Al fine di evitare sovraccarichi di lavoro e la difficoltà dell'alunno di proseguire nel normale impegno di studio, è attribuibile un numero massimo di 2 discipline per le quali prevedere corsi di recupero in orario pomeridiano. Si tratta di interventi programmati nella durata, nelle tematiche e nelle modalità di sviluppo dal singolo docente, in coordinamento con il Consiglio di Classe, secondo le indicazioni di pianificazione del PTOF e dei Consigli di Classe stessi. Gli interventi possono essere svolti anche da altri docenti della scuola, o da personale qualificato ai sensi del DM 80/2007 art. 3, ferma restando la responsabilità del docente titolare della disciplina per le modalità di verifica del recupero delle carenze riscontrate in sede di scrutinio trimestrale o intermedio.

In tutti i casi, i Consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica nell'individuare la natura delle carenze, nell'indicare gli obiettivi dell'azione di recupero e nel verificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo.
(cfr. DM 80/2007 art.3)

Le famiglie e gli studenti saranno informati, tramite comunicazione scritta del Coordinatore delle attività didattiche o di suo delegato, sugli esiti delle verifiche, sull'eventuale sospensione dell'intervento didattico-educativo o sulla sua sostituzione con un intervento inerente un'altra disciplina.



**Salesiani
DON BOSCO**

TREVIGLIO

SCUOLA SECONDARIA
SECONDO GRADO

Per ciascun percorso di studi le discipline coinvolte in questa tipologia di intervento sono:

LICEO SCIENTIFICO

Biennio: matematica, fisica, inglese, scienze limitatamente alla classe prima

Triennio: matematica, fisica, scienze limitatamente alla classe terza

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE

Biennio: matematica, fisica, scienze, inglese

Triennio: matematica, fisica, scienze, informatica

LICEO CLASSICO

Biennio: latino, greco, inglese

Triennio: latino, greco

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO TRASPORTI E LOGISTICA

Biennio: matematica, inglese, tecniche di rappresentazione grafica

Triennio: logistica, matematica, inglese

4. Interventi didattico-educativi di potenziamento

I docenti possono attivare, anche in orario extracurricolare, eventuali moduli o singole lezioni per approfondire e arricchire la formazione di alunni particolarmente motivati e impegnati, in tal senso è quindi prevista la partecipazione su invito del docente e comunque per studenti non impegnati in attività di recupero (cfr § 3).

5. Partecipazione agli interventi didattico - educativi

Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi dell'iniziativa di recupero organizzata dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al primo comma.

(cfr DM 80/ 2007 art. 2)

L'adesione degli studenti agli interventi didattico-educativi di cui ai § 3.3 e 4 è sottoscritta dai genitori, la frequenza in orario extracurricolare è soggetta al Regolamento d'Istituto (puntualità, attenzione, profitto, ecc.). In caso di disinteresse, trascuratezza o altri motivi di non collaborazione alle attività didattico-educative, previa segnalazione formale alle famiglie, può essere disposta la sospensione dalla frequenza dell'intervento, da annotare nei verbali della prima riunione utile del Consiglio di Classe. L'assenza dagli interventi in orario extracurricolare deve essere giustificata per iscritto dai genitori sul libretto personale dell'allievo. Ciascun insegnante titolare dell'intervento è tenuto a verificare, di volta in volta, la presenza degli alunni iscritti e comunicare al referente di classe ed alla famiglia eventuali assenze ingiustificate.

6. Calendario della disponibilità dei docenti

- Il calendario degli sportelli di sostegno allo studio e dei corsi pomeridiani di recupero sono predisposti annualmente e comunicati alle famiglie mediante la pubblicazione nelle bacheche di classe e sul sito della scuola.
- La durata dell'intervento didattico - educativo di recupero in orario pomeridiano, di norma, è dalle ore **14.30 alle ore 16.00 da lunedì a venerdì**. Eventuali variazioni di data vengono comunicate tramite il libretto personale dallo stesso docente.
- Eventuali permessi di uscita anticipata vanno richiesti direttamente al Consigliere.



7. Classi Quinte

- Per gli studenti delle Classi Quinte, in riferimento al particolare percorso didattico dell'anno scolastico che si conclude con l'ammissione all'Esame di Stato, gli interventi di didattico - educativi di recupero sono da considerarsi, di norma, effettuati in modalità *studio personale guidato* o *in itinere* per ciascuna disciplina. Solo in casi di particolare carenze riscontrate in sede di Consiglio di Classe potrà essere deliberata l'attivazione di interventi didattico - educativi di recupero di cui al n. 3.3

Interventi didattici finalizzati al recupero dopo il termine delle lezioni

(giugno – fine anno scolastico)

Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale.

La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascun alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell'anno scolastico, le modalità e tempi delle relative verifiche.

(cfr. DM 80/2007 art. 5 e DPR 122/09 art. 4 c. 6)

8. Modalità per il recupero dei Debiti Formativi al termine dell'anno scolastico

Al termine degli scrutini finali per tutti gli studenti di cui all'art. 4. c. 6 del DPR 122/09 vengono attivati gli interventi didattici finalizzati recupero delle carenze formative, evidenziatesi durante qualunque periodo dell'anno e non recuperate prima dello scrutinio finale. Nelle settimane immediatamente successive alla pubblicazione degli esiti, a scuola organizza gli interventi didattici finalizzati al recupero secondo la modalità del corso strutturato (§ 3.3) o di Studio Personale guidato (§ 3.1)

Tali interventi hanno termine entro la prima metà di luglio. Gli studenti verranno informati sul calendario e sulle modalità di svolgimento degli interventi tramite comunicazione scritta del Coordinatore delle attività didattiche e decideranno se avvalersi o meno di questa opportunità restituendo tempestivamente alla Segreteria scolastica il modulo previsto. Per i corsi strutturati è previsto il versamento di una quota di compartecipazione alle spese.

Tutti gli studenti con sospensione del giudizio sono tenuti a sottoporsi alle verifiche nei tempi e nelle modalità stabilite dalla Scuola e comunicate dopo lo scrutinio finale con la pubblicazione all'albo e sul sito della Scuola.

Analogamente a quanto previsto dal precedente art. 2, se i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengono di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente (cfr. DM80/2007 art. 5).

9. Verifiche dei risultati

A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio



**Salesiani
DON BOSCO**

TREVIGLIO

—
SCUOLA SECONDARIA
SECONDO GRADO

finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

(DPR 122/09 art. 4 c.6)

La scuola offre la possibilità di un primo monitoraggio dei risultati conseguiti con gli interventi didattici di recupero, in **prima sessione**, già al termine dei corsi strutturati di cui al precedente punto n. 7. Al fine di garantire, per gli alunni ancora in situazione di debito formativo, la possibilità di un miglioramento del percorso di recupero, la prova della prima sessione sarà oggetto di valutazione e correzione durante l'ultima lezione del corso di recupero.

L'elenco degli studenti che non hanno superato la prima sessione, e che quindi hanno l'obbligo di presentarsi a settembre, sarà pubblicato all'albo e sul sito della scuola nei giorni immediatamente successivi al termine della prima sessione.

Tutti gli studenti che avranno **superato le prove di verifica della prima sessione** non dovranno presentarsi alla prova che si terrà a settembre prima dell'avvio dell'anno scolastico successivo, secondo il calendario annualmente definito dal Collegio Docenti e pubblicato all'albo e sul sito della Scuola, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

L'assenza alla seconda sessione di prova da parte di alunni tenuti a presentarsi **non avendo in precedenza recuperato il debito formativo**, comporta il mancato assolvimento del debito formativo, ed è motivo sufficiente affinché il Consiglio di Classe deliberi la non ammissione dello studente alla classe successiva.

10. Scrutinio d'ammissione alla classe successiva

Il Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, si riunirà per deliberare l'ammissione, o la non ammissione, alla classe successiva di **tutti gli studenti** di cui al comma 6 dell'art. 4 del DPR 122/09 **solo al termine della seconda sessione di verifica dei risultati conseguiti**, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo. Al termine delle operazioni integrative dello scrutinio, la formulazione del giudizio finale in ordine all'ammissione o alla non ammissione alla classe successiva sarà pubblicata all'Albo della Scuola secondo le disposizioni di legge.

Il presente documento è stato approvato dal Collegio dei Docenti in data 10 ottobre 2017, conformemente alle richieste delle normative emanate in materia (DM 42/2007; DM 80/2007; OM 92/2007; DPR 122/09) ed è reso disponibile in segreteria e permanentemente sul sito della scuola.

Treviglio, 08 settembre 2021

Il Coordinatore delle attività didattiche
Prof. don Massimo Massironi